

## TRIBUNALE FEDERALE FITAV

Composto da

Prof. Avv. Antonio Flamini, Presidente  
Prof. Avv. Lorenzo Mezzasoma, Componente  
Avv. Ercole Di Baia, Componente

Nel procedimento disciplinare rubricato al n. 1/FITAV/2018 a carico di  
LUCIANO ROSSI, nato a Foligno il 25 giugno 1953  
incolpato

della sospetta violazione dell'art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,  
come da decreto di fissazione dell'udienza datato 8.1.2019;  
visto l'art. 59 del Regolamento di Giustizia;  
all'udienza del 29.3.2019 ha emesso la seguente

### SENTENZA

#### Fatto.

I Signori Pasquale Valente e Luigi Vitali hanno proposto un ricorso avanti al Garante del Codice di Comportamento Sportivo del CONI nei confronti "del Presidente Federale Sig. Luciano Rossi ai sensi dell'art. 20 comma 2 statuto FITAV, ed art. 10, comma 1 dello statuto CONI", con il quale "CHIEDONO Ai sensi e per gli effetti dei riportati articoli dello Statuto FITAV che l'Autorità Garante, accertata la condizione di incandidabilità e di ineleggibilità, dichiarare il Sig. Luciano Rossi decaduto dalla carica di presidente FITAV, per palese preesistente e permanente conflitto di interesse".

A seguito di tale esposto il Garante del Codice di Comportamento Sportivo ha emesso il provvedimento n. 10/2018, trasmesso al Tribunale Federale della Federazione Italiana Tiro a Volo in data 14.12.2018, con il quale ha dichiarato l'archiviazione, per infondatezza, della denuncia di violazione dell'art. 20, comma 2, lett. a) e dell'art. 21, comma 3, dello Statuto FITAV, ed ha segnalato all'Organo disciplinare della FITAV la sospetta violazione da parte del Presidente Luciano Rossi dell'art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

#### Svolgimento del processo e diritto.

Con decreto del Presidente del Tribunale FITAV è stata fissata l'udienza del 5.2.2019, avvertendo il Presidente Luciano Rossi dell'instaurato procedimento a suo carico; tale decreto inoltre è stato comunicato al Procuratore Federale ed ai Signori Luigi Vitale e Pasquale Valente, il quale in data 30.1.2019 ha depositato atto di intervento ex art. 58 del Regolamento di giustizia.

Va preliminarmente precisato che il presente procedimento riguarda, come segnalato all'Organo disciplinare della FITAV dal Garante del Codice di Comportamento Sportivo, esclusivamente la sospetta violazione da parte del Presidente Luciano Rossi dell'art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e pertanto l'intervento del Signor Pasquale Valente riguarda soltanto tale questione.

L'udienza fissata per il 5.2.2019 non si è tenuta perché non è stato possibile costituire il Collegio a causa della improvvisa assenza per motivi di salute del componente Avv. Paolo Liberati, per cui, su concorde parere delle parti, è stata fissata l'udienza del 29.3.2019 alla quale le parti sono state invitate a comparire. All'udienza del 29.3.2019, composto il collegio come in epigrafe, sono comparsi il Procuratore Federale Raffaele De Matteo, il Presidente Federale Luciano Rossi assistito dal Prof. Daniele Mantucci, il Sig. Pasquale Valente assistito dall'Avv. Priscilla Palombi.

L'Avv. Palombi, dopo aver sollevato l'eccezione preliminare relativamente alla tardività del deposito all'udienza del 5.2.2019 della memoria a firma del Presidente Rossi, respinta dal Tribunale, ha illustrato l'atto di intervento ed ha concluso per il suo accoglimento. Il Procuratore Federale ha chiesto la reiezione del ricorso ritenendo che da parte del Presidente Rossi non c'è stata alcuna violazione; comunque, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità perché un suo eventuale

1

comportamento idoneo a ingenerare il sospetto e quindi una situazione soltanto apparente di conflitto d'interessi è stato già giudicato dalla Corte di Arbitrato per lo Sport per cui si verserebbe in una situazione di secondo giudizio sullo stesso fatto. Sentito in qualità di incolpato a norma del Regolamento di giustizia, il Presidente Rossi, ribadendo gli argomenti svolti nella memoria depositata il 5.2.2019, ha escluso qualsiasi conflitto d'interessi ed ha affermato che per i fatti di cui è incolpato è stato già giudicato ed ha scontato una sospensione di 20 settimane; anche il Prof. Mantucci ha ribadito l'inesistenza di qualsiasi sospetto e, comunque, ha richiamato il principio "ne bis in idem".

Come risulta dai documenti in atti, sul fatto oggetto del presente procedimento vi è stato prima il giudizio dell'ISSF che ha emesso il provvedimento in data 24.5.2018 e poi quello del CAS conclusosi con il lodo del 7.9.2018; peraltro a tali decisioni fanno riferimento anche il provvedimento del Garante e l'atto di intervento del Signor Pasquale Valente. In particolare, l'articolata ed approfondita decisione del CAS al punto n. 80 afferma che, nonostante il parziale accoglimento dell'appello, il Presidente Rossi ha violato il Codice etico per quanto riguarda il conflitto di interessi e la lealtà, in relazione all'art. 2.2.1 e all'art. 2.1.3; per tale ragione la Corte gli ha comminato la sanzione della sospensione da ogni attività legata al tiro sportivo per 20 settimane, oltre alla sospensione dall'ufficio di Vice Presidente della ISSF ed alla multa di cinquantamila euro.

A parere del Collegio il presente procedimento, nel quale viene contestata al Presidente Rossi la violazione dell'art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, costituisce una duplicazione del procedimento che si è svolto prima innanzi al ISSF poi innanzi al CAS, per cui una ulteriore pronuncia costituirebbe una violazione del divieto del "ne bis in idem". Tale principio di portata sovranazionale, sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU che afferma il diritto a non essere giudicato o punito due volte e che riguarda la materia penale, ha una specifica rilevanza anche nel giudizio disciplinare, essendo inammissibile un secondo giudizio disciplinare sul medesimo fatto già oggetto di un precedente giudicato (Cons. Naz. Forense 28.12.2005, n. 216; in tema di procedimento disciplinare a carico di dipendente dello Stato TAR Bologna, 15.5.1999, n. 258), in quanto espressione della moderna civiltà giuridica garantista. Come precisato dalla Corte costituzionale (21.7.2016, n. 200) il principio "ne bis in idem" dettato dalla CEDU vieta di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo. La Convenzione recepisce quindi il più favorevole criterio dell'*idem factum* anziché la più restrittiva nozione di *idem legale*, imponendo agli Stati membri di applicare il divieto di *bis in idem* in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Non v'è dubbio che nel caso di specie il fatto su cui deve pronunciarsi il Collegio è se il Presidente Rossi si è o no adoperato per "prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate". Poiché la decisione del CAS ha accertato la violazione da parte del Presidente Rossi del Codice etico per quanto riguarda il conflitto di interessi e la lealtà, è evidente che il fatto storico su cui deve pronunciarsi il Collegio è stato già oggetto di un altro giudizio, con la conseguenza che una ulteriore pronuncia su di esso costituirebbe una violazione del divieto del "ne bis in idem".

Su tale questione si è soffermata in udienza la difesa del Valente, che ha ribadito l'esistenza del conflitto di interessi in capo al Presidente Rossi e la violazione da parte sua dell'art. 10 perché presunta ed attuale a seguito della dismissione delle quote della Tora s.r.l. in favore dei propri familiari. A tal proposito va subito precisato che una presunzione di violazione della disposizione non ha alcun fondamento e che da tale punto di vista nessuna violazione è ravvisabile. Inoltre l'attualità della violazione dell'art. 10, che consisterebbe nel fatto nuovo costituito dal trasferimento delle quote ai familiari, impedirebbe ad avviso della difesa del Valente l'applicazione del principio "ne bis in idem". Tale affermazione non può essere condivisa perché il fatto "conflitto d'interessi" è sempre lo stesso, sia per interessi personali sia per interessi di persone collegate, per cui non è ravvisabile alcun fatto nuovo che autorizzi un nuovo giudizio.

Poiché il presente procedimento riguarda l'*idem factum* su cui vi è già stata una pronuncia va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'incolpato Luciano Rossi.




Pertanto,  
ascoltate le conclusioni del Procuratore Federale FITAV, Avv. Raffaele De Matteo, ascoltato  
l'incolpato, ascoltate le conclusioni dell'Avv. Palombi e del Prof. Mantucci, esaminati gli atti di  
causa


P.Q.M.

Dispone non doversi procedere nei confronti dell'incolpato, Sig. Luciano Rossi, essendo il fatto per  
il quale oggi si procede già stato giudicato prima dall'ISSF con sentenza del 27704/2018 e poi dal  
CAS con sentenza del 07.09.2018.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di 10 giorni.

Roma, 29 marzo 2019

Prof. Antonio Flamini Presidente estensore ..... 

Prof. Lorenzo Mezzasoma Componente ..... 

Avv. Ercole Di Baia Componente ..... 